Data: 07/10/2019



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19013

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Segnalazione dell' Ufficio Campionato Hockey relativo all'incontro (14066) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Cavalese (TN) il 22/09/2019 tra Valdifiemme HC (418) e Hockey Como (285).
B) Precedenti:
C) Decisioni:
Perdita gara inflitta alla squadra dell' A.s.d. Hockey Como (285) a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia.
D) Motivazione:

II Giudice Sportivo

- esaminata la segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G. dalla quale si evince che alla partita in questione avrebbe partecipato il giocatore **REDI Riccardo (tessera FISG 74816, nato il 21.09.1999)**, tesserato per la società A.s.d. Hockey Como, nonostante sullo stesso pendesse una squalifica residua di una giornata di campionato, su un totale di due giornate comminate da questo stesso Giudice Sportivo nelle ultime fasi della stagione agonistica scorsa per effetto della decisione GSP 18184 dd.05.03.2019;
- verificata la fondatezza di detta segnalazione;

A.s.d. Hockey Como (285)

- considerato che, avendo l'atleta in questione disputato la scorsa stagione in regime di abbinamento (combi) con la società Hockey Milano Rossoblu Srl, il provvedimento disciplinare citato è stato emesso in relazione all' incontro del campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi in Milano in data 04.03.2019 tra l' H.C. Milano Rossoblu U19 e HC Eppan Appiano U19 e che la prima giornata di squalifica è stata scontata dall' atleta in occasione della partita Milano Rossoblu Alleghe / Fassa disputata in data 06.03.2019, valida per la Categoria Under 19 dello stesso campionato 2018/2019;
- visto l'art. 48, n. 5 del Regolamento di Giustizia che testualmente recita: "<u>le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria;</u>
- considerato, pertanto, che il menzionato atleta ha effettivamente giocato in posizione irregolare, in quanto squalificato;
- ritenuto, conseguentemente, che l' incontro in questione sia da considerarsi falsato sotto il profilo dell' equità sportiva, nonché del risultato conseguito sul campo, a causa dell' indebita partecipazione alla competizione del giocatore Redi Riccardo e che pertanto l' incontro non possa essere omologato;
- valutato, pertanto, che alla squadra ospite vada comminata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0;
- ciò premesso



<u>dispone</u>

la non omologazione del risultato di gara acquisito sul campo

visto l'art.30 del Regolamento di Giustizia

<u>infligge</u>

alla squadra dell' A.s.d. Hockey Como la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 5-0.

- visto l'art. 30, n.2 del Regolamento di Giustizia

dispone

<u>la trasmissione degli atti al Procuratore Federale</u> affinchè accerti - in relazione all'irregolare impiego del tesserato Redi Riccardo - eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 13, n. 3 Regolamento di Giustizia (illecito sportivo), a carico dello stesso Redi Riccardo, della società di appartenenza A.s.d. Hockey. Como, nonché della società H.C. Milano Rossoblù, nelle cui fila il Redi Riccardo militava - all'epoca della comminazione della squalifica - in regime di abbinamento (combi).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 14/12/2025